

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1965

(52^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Provvidenze concernenti il personale non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (1336) (D'iniziativa dei deputati Armato ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 725, 734, 735
ADAMOLI	728, 735
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	731, 735
GIANCANE, <i>relatore</i>	726, 730
GUANTI	729
MASSOBRIO	729

La seduta è aperta alle ore 11,10.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Chiarliello, Corbellini, Crollanza, Deriu, De Unterrichter, Florena, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Guanti, Indelli, Lombardi, Martinez, Massobrio, Spasari, Vergani, Vidali e Zannier.

Interviene il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Gaspari.

LOMBARDI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Armato ed altri: « Provvidenze concernenti il personale non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (1336) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Armato, Amadei Giuseppe, Mancini Antonio, Canestrari e Bianchi Gerardo: « Provvidenze concernenti il personale non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 52^a SEDUTA (24 novembre 1965)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico agli onorevoli senatori che la Commissione finanze e tesoro, a seguito di ulteriori elementi di giudizio forniti dai competenti organi ministeriali, ha modificato, in senso favorevole, il parere contrario precedentemente espresso sul disegno di legge.

Il nuovo parere dice testualmente: « La Commissione finanze e tesoro, facendo seguito al parere espresso in data 29 ottobre 1965, preso atto delle precisazioni del Governo circa la sua non ulteriore opposizione al disegno di legge in esame, sia per quel che concerne il merito, sia per quel che concerne gli aspetti finanziari, per i quali vi è assicurazione che non sussisterebbero, in sostanza, maggiori oneri per il bilancio dello Stato, esprime parere non ostativo all'ulteriore corso del provvedimento ».

In considerazione di ciò, la Presidenza del Senato ha accolto la richiesta, nuovamente avanzata dalla Commissione nella seduta di ieri, per l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Non ci resta dunque che ascoltare la relazione del senatore Giancane.

G I A N C A N E, *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame, opportunamente rielaborato da un apposito Comitato, è stato già approvato in sede deliberante dalla Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1965. Esso si prefigge:

a) l'inquadramento del personale avventizio, compreso quello straordinario, che disimpegna mansioni delle carriere esecutive ed ausiliarie di esercizio e tecniche, nella qualifica iniziale del corrispondente ruolo organico;

b) l'inquadramento del personale della carriera ausiliaria e degli operai di ruolo nelle medesime carriere di cui alla lettera a), semprechè si tratti di persone che disimpegnino le relative mansioni;

c) il collocamento nel ruolo organico della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni degli ufficiali della carriera esecutiva degli uf-

fici locali che prestano servizio per l'intero orario giornaliero d'obbligo presso gli uffici principali delle poste e telegrafi.

I provvedimenti derivanti dal disegno di legge al nostro esame dovrebbero essere attuati a domanda degli interessati, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e consentire l'inquadramento anche in soprannumero da riassorbirsi, per quanto attiene ai casi di cui alle lettere a) e b), in ragione della metà delle vacanze che si verranno successivamente a determinare.

Inoltre il disegno di legge, all'articolo 3, detta norme in materia di assunzione, da parte delle due Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di personale straordinario per esigenze di servizio di carattere eccezionale, stabilendo in concreto:

1) che il personale con rapporto di natura precaria venga assunto dagli organi periferici competenti nei limiti numerici determinati dall'Amministrazione centrale, tenendo conto delle effettive esigenze di servizio e sulla base di elenchi nominativi degli aspiranti formati secondo l'ordine di presentazione delle domande, salva la precedenza riconosciuta agli aspiranti che abbiano conseguito l'idoneità nei pubblici concorsi banditi dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e col rispetto delle riserve previste dalle leggi sul collocamento obbligatorio, nonchè di quelle del 20 per cento a favore dei figli dei dipendenti e degli ex dipendenti delle due Aziende;

2) che detto personale possa essere mantenuto in servizio per un periodo massimo di giorni 90 e che alla scadenza di tale periodo decada di diritto dall'impiego senza possibilità di nuova assunzione se non dopo sei mesi dalla decadenza stessa;

3) che i funzionari i quali emettano provvedimenti in violazione delle norme suddette siano personalmente e solidalmente responsabili delle somme di conseguenza erogate, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 60 della legge 5 marzo 1961, numero 90;

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 52^a SEDUTA (24 novembre 1965)

4) che le norme dell'articolo siano applicabili anche per le assunzioni nel settore degli uffici locali, limitatamente agli agenti della carriera ausiliaria.

È inoltre utile far rilevare agli onorevoli colleghi che il disegno di legge n. 1336 recepisce, salvo modifiche di scarso rilievo, le disposizioni del disegno di legge n. 1342, già approvato con modifiche dalla Camera dei deputati, concernente « Soppressione dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato ».

E appena il caso di far rilevare che l'incremento maggiore di personale si è avuto nel servizio di recapito della corrispondenza e dei telegrammi, conseguente alla impetuosa espansione dei centri urbani, al crearsi di nuovi quartieri e centri residenziali, con necessaria istituzione di nuovi uffici postali. L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici si sono trovate nella necessità di assumere nuove unità per ovviare alla situazione numerica deficitaria del personale, sia della carriera esecutiva che di quella ausiliaria.

Si sottolinea che trattasi di unità che, applicate negli uffici esecutivi dell'Amministrazione, hanno consentito di assicurare il regolare svolgimento del servizio ed hanno acquisito una preziosa esperienza ed una notevole preparazione professionale, requisiti questi che comprovano la loro idoneità alle funzioni relative alle qualifiche d'inquadramento, per cui il disegno di legge non ha previsto, opportunamente, di sottoporle al vaglio di un concorso che, oltre tutto, avrebbe rappresentato un inutile aggravio di spesa per l'Amministrazione.

Passando ora brevemente ad esaminare gli articoli del disegno di legge, dirò che l'articolo 1 prevede l'inquadramento nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva del personale avventizio, compreso quello straordinario, che è alle dipendenze delle aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Si prescinde dal numero dei posti disponibili, ma è previsto un riassorbimento nella misura della metà delle disponibilità che si verificheranno.

Il personale al quale si fa cenno nell'articolo 1 è costituito:

Amministrazione delle poste e telegrafi:

a) agenti ausiliari con mansioni esecutive	n. 4.350
b) avventizi di 3 ^a e 4 ^a categoria »	198
c) agenti straordinari (compresi quelli alle armi)	» 13.000
	<hr/>
	n. 17.548

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

a) impiegati straordinari (telefonisti e meccanici)	n. 1.874
b) agenti straordinari	» 246
	<hr/>
	n. 2.210

L'articolo 2 prevede il caso di dipendenti già appartenenti agli uffici locali, i quali, per essere stati distaccati presso gli uffici principali, sono stati esclusi dai benefici previsti dalla legge 2 marzo 1963, n. 307.

In sostanza questo personale, per il fatto di aver prestato servizio, come ho dianzi accennato, in uffici principali anzichè in quelli locali, si è visto danneggiato.

Infatti, oggi esso si trova nella qualifica di ufficiale di 2^a classe, mentre, se fosse rimasto negli uffici di provenienza, si troverebbe in quella di ufficiale di 1^a classe.

Complessivamente questo personale ammonta a 851 unità.

L'articolo 3 provvede alla regolamentazione delle assunzioni temporanee, cui si avviene nei periodi di maggior lavoro, e precisamente: nella stagione estiva, allorchè il traffico, per esigenze turistiche, aumenta e la disponibilità di personale diminuisce in coincidenza delle ferie e nel periodo delle festività di Natale e Pasqua, durante le quali l'entità del traffico postale, telegrafico e telefonico aumenta in conseguenza dello scambio di doni, auguri e messaggi. Attualmente il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato ad assumere personale straordinario per inderogabili esigenze dei propri servizi, ai sensi degli articoli 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e 9 della legge 2 marzo 1963, n. 307. Con la

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 52^a SEDUTA (24 novembre 1965)

norma in esame viene notevolmente modificata la disciplina contenuta nelle disposizioni legislative sopra indicate, predefinendo i criteri di selezione del personale da assumere, fissando i limiti massimi di prestazione, prevedendo al termine di essi la decadenza *de iure* dall'impiego e sancendo il divieto di rinnovo del rapporto se non dopo il decorso di almeno un semestre.

Lo stesso articolo 63 stabilisce, inoltre, di trasferire la competenza a disporre le assunzioni delle unità necessarie, nei limiti numerici determinati dall'Amministrazione centrale, agli organi periferici, i quali devono provvedere sulla base di elenchi nominativi compilati secondo l'ordine di presentazione delle domande. Le suddette innovazioni introducono una disciplina restrittiva in materia, impedendo in modo assoluto che assunzioni a carattere straordinario ed a termine possano diventare permanenti.

Di conseguenza, l'applicazione delle disposizioni previste dal citato articolo 3 importa una sostanziale riduzione della spesa, pur garantendo una migliore efficienza dei servizi. Nel contempo, le innovazioni attuano una forma di decentramento utile per provvedere tempestivamente alle esigenze locali che si verificano, come ho accennato innanzi, in determinati periodi dell'anno.

Onorevoli colleghi, dall'attuazione del provvedimento al nostro esame non derivano maggiori oneri all'Amministrazione, poiché, se per un'aliquota dei beneficiari della norma (agenti della carriera ausiliaria che saranno inquadrati nella qualifica iniziale della carriera esecutiva in rapporto alle mansioni esercitate) si registrerà un lieve aumento di spesa, questo sarà quasi compensato dall'economia che sarà possibile realizzare per l'inquadramento in ruolo degli agenti straordinari, che costituiscono la maggior parte dei beneficiari, per i quali l'Amministrazione sarà tenuta a versare, in luogo dei contributi assicurativi e previdenziali INPS ed ENPAS, contribuzioni alle gestioni assicurative e previdenziali per gli impiegati di ruolo, che sono di entità inferiore. Per il personale di cui al-

l'articolo 2 si prevede soltanto il passaggio da un ruolo ad altro nella qualifica corrispondente a quella attualmente rivestita, il che non comporta, ovviamente, alcuna variazione di spesa.

Tutto ciò premesso, onorevoli colleghi, considerata anche la fiduciosa ed ansiosa attesa del benemerito personale interessato, il quale da anni invoca un provvedimento che ponga fine ad una posizione di precarietà del suo rapporto d'impiego, raccomandando alla vostra approvazione il disegno di legge.

A D A M O L I . Signor Presidente, in presenza di questo disegno di legge mi vedo ancora una volta costretto a lamentare che, malgrado sia da tempo vigente la legge che vieta i contratti di lavoro a tempo determinato, si renda necessario, oggi, ricorrere ad un apposito provvedimento legislativo per sanare situazioni poste in essere, sostanzialmente, in violazione delle ricordate disposizioni.

In particolare, devo dire che la questione mi ha colpito soprattutto perchè ha dato luogo ad una vasta polemica nell'ambito sindacale, polemica che ha assunto anche toni inopportuni e violenti; pertanto, come uomo politico, desidero controbattere, precisando che non è affatto vero, come si leggeva nei manifesti affissi negli uffici postali, che siano stati i comunisti a ritardare l'approvazione del presente disegno di legge!

Piuttosto, è vero il contrario, perchè è stato il Ministero del tesoro che, opponendo degli ostacoli all'ulteriore corso del provvedimento, ne ha finora ritardato l'approvazione.

Comunque, superati, con il parere trasmessoci dalla Commissione finanze e tesoro, tutti gli ostacoli, qual'è la situazione che questo provvedimento ci pone dinanzi?

Ho già detto che è da tempo vigente la legge che vieta i contratti di lavoro a tempo determinato e pertanto, anche in questo caso, maturati i previsti quattro mesi di servizio, gli interessati avrebbero dovuto essere regolarmente assunti.

Che cosa avviene invece nell'ambito del Ministero delle poste? Che il personale non

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 52^a SEDUTA (24 novembre 1965)

di ruolo viene licenziato un certo giorno per venire poi riassunto il giorno dopo! A conferma di quanto dico posso esibire una lettera, firmata addirittura da un direttore dell'Amministrazione postale, nella quale si dice che l'interessato, licenziato il giorno 27 settembre, è stato poi riassunto il giorno successivo.

Ritengo che non ci siano parole per commentare fatti del genere, soprattutto quando si verificano nell'ambito dell'Amministrazione statale.

Con il disegno di legge in esame ci troviamo finalmente in presenza di una sanatoria, ma non mi spiego le ragioni per le quali le nomine previste dall'articolo 1 debbano aver decorrenza giuridica, per i singoli interessati, non dal momento in cui i medesimi hanno maturato i previsti quattro mesi di servizio, bensì dal momento in cui questo provvedimento verrà approvato.

Forse che i lavoratori hanno colpa del ritardo con cui queste norme sono state presentate al Parlamento? Perchè dovrebbero essere sfavorite persone nei confronti delle quali è stata finora perpetrata un'ingiustizia?

Ritengo dunque che la norma dell'articolo 1 debba essere modificata e, a tal fine, assieme ai senatori Vidali e Guanti, presento un emendamento sostitutivo.

Per la verità, devo dire che ho riflettuto molto prima di decidere di presentare una modifica al disegno di legge, avendo letto, su un giornale sindacale, che la CISL proclamava: « È nostra ferma intenzione quella di assicurare l'approvazione della legge nella sua integrità, per cui non accetteremo manovre di diversione e di modificazione da parte di chicchessia ».

Le mie perplessità sono comunque scomparse quando ho saputo che il Governo avrebbe presentato propri emendamenti al testo in esame, che renderebbero necessario il ritorno del disegno di legge alla Camera dei deputati: pertanto, preoccupato di far rispettare norme legislative già in vigore, ho predisposto il seguente emendamento sostitutivo del quarto comma dell'articolo 1:

« Le nomine previste nel presente articolo hanno decorrenza giuridica per colo-

ro che hanno compiuto i quattro mesi di servizio, secondo l'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 230 ».

Unitamente ai senatori Vidali e Guanti, che, come ho detto, sono firmatari con me di tale emendamento, insisto affinché esso venga accolto, in quanto, se si vuole che il nostro sia uno Stato ordinato, è necessario che le disposizioni delle leggi vigenti vengano rispettate.

Non vorremmo infatti che, anche per la legge che vieta i contratti a tempo determinato, sussistessero eccezioni o, addirittura, dovessimo ammettere, come nel caso della legge sugli appalti di mano d'opera, di aver varato norme che non siano, in concreto, applicabili.

Questa è stata infatti la conclusione cui è giunto l'onorevole Sullo quando, interrogato da noi circa tale legge, ha detto che, nella pratica, essa non potrà venire attuata perchè mal formulata.

Presentiamo dunque il nostro emendamento e confidiamo che esso venga accolto dal rappresentante del Governo.

M A S S O B R I O . Ho seguito attentamente l'intervento del relatore e gli schiarimenti che egli ha dato sul disegno di legge in esame. Non mi soffermo sui motivi che hanno determinato l'assunzione del personale non di ruolo nell'Amministrazione postale e nell'Azienda telegrafica, nè sul modo con cui si è proceduto all'assunzione stessa; su questo tema potremmo trovare modo di sviluppare la nostra discussione, cosa che non intendo fare perchè qui si tratta di un problema di carattere prevalentemente sociale, che interessa i lavoratori i quali hanno il diritto di veder normalizzata la loro posizione. Nessuna ragione lo può vietare, in quanto, come diceva il senatore Adamoli, una legge lo prevede e ciò già a suo tempo avrebbe dovuto essere riconosciuto.

Mi dichiaro, pertanto, favorevole all'approvazione del presente disegno di legge in considerazione delle finalità sociali ed umane che esso persegue.

G U A N T I . Vorrei aggiungere qualcosa a quanto chiaramente ha già esposto

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 52^a SEDUTA (24 novembre 1965)

il collega Adamoli, circa il richiamo alla legge che disciplina i contratti di lavoro a tempo determinato.

Questa legge, praticamente, intende escludere nella maniera più assoluta i contratti di lavoro a tempo determinato, li considera tutti a tempo indeterminato, salvo alcune eccezioni, molto limitate: cioè, ammette i contratti a tempo determinato per i lavoratori stagionali e quando l'assunzione abbia carattere straordinario ed occasionale. Credo che questo non sia il caso di un'Amministrazione statale: il lavoro non è nè stagionale, nè occasionale!

La stessa legge, peraltro, nell'ammettere questo tipo di contratti per un determinato periodo, dice chiaramente che non si può prorogarli se non eccezionalmente e per una volta soltanto; dopo la prima riassunzione, automaticamente il contratto viene considerato a tempo indeterminato.

Ora, io ritengo che sia giusta la richiesta fatta dal collega Adamoli a nome del nostro Gruppo, perchè esistono dei diritti, già maturati da parte di questi lavoratori, che non possono essere calpestati, ricorrendo ad un apposito provvedimento legislativo per sanare situazioni poste in essere, sostanzialmente, in violazione di una norma di carattere generale obbligatoria per tutti.

G I A N C A N E, *relatore*. Prima che l'onorevole Sottosegretario di Stato esprima il pensiero del Governo, vorrei brevemente far rilevare ai colleghi che sono intervenuti che l'Amministrazione postale ha avuto, nel corso di questi anni, un adeguamento dei suoi organici attraverso tre leggi fondamentali: la legge n. 119, la n. 1406 e la n. 81.

Per sopperire alle necessità derivanti dallo sviluppo continuo del traffico postale, una di queste leggi consentiva infatti all'Amministrazione di assumere di volta in volta il personale e di adeguare immediatamente gli organici secondo le esigenze dei servizi. Tale personale, assunto a norma dell'articolo 54 della legge n. 119, riveste la qualifica di agente straordinario ed ha il trattamento economico del personale

fuori ruolo di quarta categoria. Possiamo discutere il criterio in base al quale è stato assunto, però è evidente che questo stato di cose non può essere ancora protratto senza pregiudicare lo stesso buon andamento del servizio; per questo se ne propone la sistemazione in ruolo nella qualifica iniziale dei ruoli di esercizio.

L'Amministrazione, sensibile alle richieste del personale, e anche alla necessità di adeguare gli organici allo sviluppo dei servizi, avrebbe voluto inserire questo provvedimento in quello più ampio della soppressione dei ruoli aggiunti; senonchè, in quella sede non si riuscì ad apportare tale variante e si disse che per quanto concerneva il personale dell'Amministrazione postale occorreva una norma legislativa *ad hoc*.

Ora, il senatore Adamoli osserva: perchè questo personale non è stato assunto subito in ruolo e viene licenziato e riassunto?

Preciso che viene sospeso un giorno ogni tre mesi, perchè, secondo alcune norme vigenti nell'ordinamento del nostro Stato, per questo tipo di organici è obbligatoria la sospensione al fine di non costituire un rapporto d'impiego continuativo; e siccome non può essere applicata una legge di carattere generale nei confronti di detto personale, regolato da una norma speciale, è necessario, ripeto, un provvedimento legislativo *ad hoc* per la sua sistemazione in ruolo.

Il senatore Adamoli ha presentato, anche a nome del suo Gruppo, un emendamento, per il quale le nomine previste nell'articolo 1 dovrebbero avere decorrenza giuridica, per i singoli interessati, dal momento in cui i medesimi hanno maturato i previsti quattro mesi di servizio. Per quanto mi concerne, sono molto perplesso nei confronti di questo emendamento perchè, a parte il fatto che esso bloccherebbe l'*iter* del provvedimento per le evidenti conseguenze finanziarie (mentre noi, invece, abbiamo interesse che il progetto sia varato al più presto proprio per garantire a questo personale la stabilità d'impiego) credo che ai fini del riconoscimento giuridico ed

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 52^a SEDUTA (24 novembre 1965)

economico degli anni di servizio effettivamente prestati il personale in questione non subisca alcun danno, per effetto di una norma di carattere generale in virtù della quale esso può riscattare tutti gli anni di servizio espletato fuori ruolo. Questa è una norma che non può essere violata e quindi, anche in considerazione di ciò, raccomandando l'approvazione del disegno di legge con gli emendamenti, di carattere prevalentemente formale ed esplicativo che saranno ora proposti dal Governo.

G A S P A R I, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Desidero fare innanzitutto una dichiarazione, un po' ai margini, direi, della discussione sul disegno di legge, circa quei manifesti di cui si è lamentato il senatore Adamoli.

Debbo precisare, purtroppo, che l'Amministrazione ha regolato l'affissione di manifesti d'accordo con le organizzazioni sindacali, nel senso che può essere consentita la affissione, all'interno degli uffici postali, dei manifesti riferentisi a materia sindacale. Da ciò deriva, naturalmente, che l'Amministrazione ha la possibilità di impedire l'affissione solo di quei manifesti nei quali ricorrono gli estremi di reato; nelle altre ipotesi non ha la facoltà di intervenire, nemmeno quando il testo del manifesto non risponde a verità per le sue affermazioni nei confronti dell'Amministrazione stessa o dei terzi. Io riterrei che una migliore disciplina dovrebbe poter consentire di intervenire anche quando la materia sia di carattere sindacale, ma la verità è distorta; purtroppo, ripeto, non abbiamo attualmente questa facoltà. (*Interruzione del senatore Adamoli*).

Per quanto riguarda, poi, il problema sollevato dall'emendamento proposto dal senatore Adamoli, io vorrei fare alcune precisazioni perchè, onorevoli colleghi, di fronte ad un disegno di legge di notevole portata è bene avere una panoramica esatta della situazione, valutando anche l'importanza che il provvedimento stesso assume nel quadro di una serie di atti legislativi.

Giova tener presente che, negli ultimi tre anni, si è registrato un aumento del traffico

dei servizi postali e telegrafici, nelle seguenti misure:

Servizi postali: corrispondenze 10,04 per cento, pacchi 13,80 per cento;

Servizi bancoposta: 18,91 per cento in valore, 85,27 per cento in numero;

Servizi telegrafici: 9,26 per cento.

Ora, come gli onorevoli colleghi sanno, il personale dei ruoli organici dell'Amministrazione delle poste viene dimensionato in rapporto al lavoro postale; ogni operazione è numerata e ha un suo tempo per cui, sommandosi le operazioni, si arriva alle ore di lavoro e, quindi, agli organici. Quando in un certo ufficio il lavoro aumenta, automaticamente l'organico si dimensiona. È accaduto tuttavia che, di fronte ad una situazione di traffico crescente e a delle norme precise, per cui scattando il lavoro scatta l'organico, ci siamo trovati con una legislazione vecchia, superata, che non teneva conto di tale incremento, anche perchè esso si è manifestato in forma acuta proprio con la crescita del Paese. In un periodo di stasi sociale ed economica del Paese, naturalmente i servizi postali « vivacchiano », non hanno un forte incremento; quindi, certi strumenti ordinari che possono agevolmente funzionare in tempi normali, quando ci troviamo di fronte a delle crescite di carattere eccezionale, non hanno più la loro rispondenza e tutto l'assetto si rivela arretrato.

In questo settore si è dimostrato arretrato perchè l'aumento del personale era legato alla formazione di leggi che modificavano le tabelle organiche; inoltre, i concorsi per coprire i posti di cui alle relative tabelle potevano essere banditi solo dopo avere accertato la disponibilità dei posti medesimi nei ruoli organici, con le stesse procedure previste per le Amministrazioni burocratiche: per cui, essendo disponibili — ad esempio — mille posti nel 1959, facendo il concorso e anche accelerando al massimo i tempi, soltanto nel 1962, sì e no, si potevano avere i vincitori di quel concorso. Praticamente, la legislazione vigente era tale che i destinatari dei posti — nei quali

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 52^a SEDUTA (24 novembre 1965)

occorreva la presenza fisica — arrivavano dopo tre anni.

Per porre rimedio a questa situazione, il Ministero delle poste ha proposto un disegno di legge, che i due rami del Parlamento hanno approvato, che innova completamente il sistema di reclutamento nel settore postale, perchè prevede la facoltà dell'Amministrazione di bandire in anticipo, cioè un anno prima, i concorsi; prevede inoltre che questi concorsi abbiano una validità triennale, per cui in qualsiasi momento nei ruoli organici dell'Amministrazione postale possono essere assunti valorosi giovani, che abbiano superato le regolari prove di concorso, risultando vincitori o idonei (si eviterà, in tal modo, di assumere personale, come si è fatto in passato, senza alcuna forma di concorso e, in certo modo, violando alcuni principi di giustizia nei riguardi della collettività). Con questo provvedimento, approvato, ripeto, qualche mese fa dal Parlamento, abbiamo risolto alla radice quello che era il problema della deficienza del sistema di reclutamento nel settore dell'Amministrazione postale. Senonchè rimanevano in piedi altri due istituti, per cui era necessario provvedere.

Uno di questi è quello cui si richiamava il senatore Adamoli, cioè l'articolo 54 della legge n. 119, che consentiva al Ministero delle poste di provvedere all'assunzione di personale straordinario per un periodo di 90 giorni. Devo qui aggiungere che il Ministro si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 54 della legge n. 119 in misura molto limitata, in casi eccezionali, nel senso che si è ricorso a questo tipo di reclutamento solo per il personale straordinario, ausiliario, cioè portalettere, fattorini, autisti, meccanici, eccetera. Per quanto riguarda invece il personale impiegatizio dell'Amministrazione postale si è adottato un altro criterio, promuovendo il personale di ruolo della carriera ausiliaria, in possesso del titolo di studio, alle mansioni superiori ed evitando che un impiegato di ruolo, sia pure della carriera ausiliaria, potesse essere superato da un giovane, anche valoroso ma assunto senza alcuna garanzia per

la collettività nazionale. Questo è stato il concetto seguito dal Ministro delle poste.

Evidentemente, però, se l'istituto dell'articolo 54 della legge n. 119 aveva permesso la permanenza in servizio di coloro che erano stati assunti solo per 90 giorni, bisognava studiare qualcosa di nuovo che impedisse che ciò potesse verificarsi e, nello stesso tempo, garantisse all'Amministrazione la possibilità di espletare i suoi servizi e assolvere ai suoi compiti.

Ecco, quindi, lo spirito di questo disegno di legge che nell'articolo 1, come ha dichiarato il senatore Giancane, prevede due tipi di inquadramento.

Abbiamo l'inquadramento dei mansionisti, alcuni dei quali hanno già di fatto le mansioni dal 1958-59, hanno partecipato al concorso d'inquadramento di cui alla legge n. 1406 e sono rimasti fuori solo perchè nel ruolo organico non c'era disponibilità per il loro totale assorbimento: per cui 400 unità furono escluse, mentre 2.800 trovarono giusto collocamento. Poi abbiamo gli impiegati della carriera ausiliaria dell'Amministrazione postale, cioè fattorini, portalettere, autisti, in possesso del titolo di studio.

L'Amministrazione avendo necessità di coprire questi posti, per la buona funzionalità dei servizi, invece di assumere gente estranea ha preferito applicare una norma della legge n. 1406 che consentiva il conferimento di mansioni superiori al personale di ruolo; e l'ha applicata, anche qui, non lasciandola alla discrezionalità di un funzionario del Gabinetto, della parte politica o della Direzione generale, ma attraverso delle norme votate dal Consiglio di amministrazione, che disciplinavano, con elencazioni tassative di requisiti e con punteggi, il criterio con cui si doveva arrivare all'attribuzione delle mansioni. Queste norme sono state riportate in due circolari, nn. 80 e 103, e hanno dato la possibilità alle Commissioni consultive per il personale di formulare in sede locale le graduatorie provinciali e assegnare i punteggi per le graduatorie nazionali. L'Amministrazione centrale si è riservata la sola facoltà di controllo, cioè di accertare se i punteggi

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 52^a SEDUTA (24 novembre 1965)

erano stati attribuiti nella misura stabilita, e decidere su eventuali reclami.

Abbiamo, quindi, messo in essere un vero e proprio concorso per titoli, attraverso il quale si è arrivati all'attribuzione delle mansioni. Ma le circolari nn. 80 e 103 prevedevano che il personale applicato, alle mansioni superiori dovesse superare un periodo di prova di sei mesi. Nel settore tecnico, per esempio, cui venivano applicati dipendenti in possesso della licenza di avviamento industriale, parecchi non sono risultati idonei e sono stati restituiti all'ufficio di provenienza.

Superato questo periodo di prova, con il massimo nella graduatoria dei punteggi, si è arrivati all'attribuzione di queste mansioni che, successivamente, si sono consolidate.

Vi è poi l'inquadramento per gli agenti straordinari, i quali vengono assunti, come già ho detto, in base alle norme dell'articolo 54 della legge n. 119.

Il senatore Adamoli, nel suo intervento, ha sollevato questioni di legittimità, ma vorrei precisargli che il richiamo alla legge n. 230 non è esatto, in quanto i contratti dell'Amministrazione postale e telefonica sono disciplinati da norme speciali richiamate da tutte le successive leggi. Aggiungo poi che la nuova stesura dell'articolo 3 del provvedimento in esame l'ho curata personalmente io con l'onorevole Nannuzzi, alla luce di una recente sentenza del Consiglio di Stato, che, all'epoca, non era nemmeno stata pubblicata e, anzi, penso che non lo sia stata neanche ora.

Comunque, ripeto che il personale ausiliario assunto ai termini dell'articolo 54 della legge n. 119 non avrebbe potuto essere licenziato in quanto, essendo aumentato il traffico postale e telefonico, si renderà assolutamente necessario.

Tuttavia, poichè tale personale non poteva essere assunto senza una norma precisa, il senatore Corbellini — nel periodo in cui ha retto il Dicastero delle poste — per far fronte alle inderogabili esigenze del servizio, è ricorso all'istituto dell'interruzione di un giorno, per superare le varie

difficoltà e poter continuare ad usufruire di questo personale.

Si trattava però sempre di un provvedimento transitorio e certamente non troppo valido e questa è la ragione che ha determinato la norma di cui all'articolo 3.

Questa norma che cosa prevede? Prevede che le assunzioni a carattere straordinario, essendo oramai disciplinato l'istituto delle nuove assunzioni attraverso concorsi ciclici triennali, possono essere operate nella misura che serve. Che cosa avveniva infatti con il vecchio sistema?

Che occorrendo, per esempio, a Milano 1.000 persone, il Ministro delle poste, invece di 1.000, ne assumeva solo 500, in quanto, se il servizio richiedeva molto personale sotto Natale, poi, nel mese di gennaio, l'Amministrazione si sarebbe trovata nell'imbarazzo, non sapendo come impegnare tutta questa gente nei periodi in cui il traffico postale rallentava d'intensità.

Del resto, l'istituto previsto dall'articolo 54 della legge n. 119, ai fini della funzionalità del servizio, era un elemento piuttosto inceppante che fluidificante dei traffici postali; invece, con l'articolo 3 del presente provvedimento, si provvede a completare le esigenze temporanee dell'Amministrazione, soddisfatte, in via permanente, con i concorsi ciclici triennali.

In secondo luogo, per far sì che le assunzioni a carattere straordinario rimangano effettivamente temporanee, si è stabilito che colui il quale viene assunto per un periodo massimo di tre mesi non può, in seguito, essere riassunto prima che siano decorsi sei mesi.

Questo proprio perchè, in sede di discussione alla Camera dei deputati, l'onorevole Nannuzzi richiamò la nostra attenzione su una sentenza del Consiglio di Stato, che era operante, la quale diceva che quando i dipendenti abbiano continuativamente, anche se con ripetute interruzioni di un giorno, prestato servizio per almeno sei anni hanno diritto ad essere inquadrati in ruolo.

Invece, con il congegno che abbiamo studiato, il dipendente che, ogni anno, fosse chiamato a prestare servizio per tre mesi dovrebbe attendere ben 24 anni, e solo al-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 52^a SEDUTA (24 novembre 1965)

lora conseguirebbe il titolo per chiedere l'inquadramento nei ruoli. Tanto l'onorevole Nannuzzi che gli onorevoli colleghi della Camera, infatti, si sono preoccupati che le assunzioni del personale venissero fatte nel rispetto di certe garanzie e, soprattutto, in base ai requisiti personali di ciascuno.

Un altro aspetto innovativo del presente disegno di legge riguarda il fatto che, ora, non sarà più il Ministro delle poste a decidere le assunzioni, bensì il direttore provinciale, il quale agirà non più in base a suoi criteri personali, ma ad elementi obiettivi e sulla scorta di albi permanenti preparati dalla Commissione del personale.

Aggiungo che tale istituto non è del tutto nuovo nell'ambito dell'Amministrazione, in quanto esso è già in atto per i portalettere rurali, con gli stessi criteri; non vi è questo è vero, l'intervento della Commissione consultiva, ma vige il principio che le domande vadano accolte in rapporto alla data in cui sono state presentate. Finora, questo criterio si è dimostrato validissimo e non ha dato luogo ad inconvenienti; le sostituzioni di personale, infatti, sono avvenute quando era necessario e non è sorta alcuna questione di stabilizzare personale straordinario.

Per tutte queste ragioni possiamo senz'altro affermare che, approvandosi oggi il presente provvedimento, l'Amministrazione delle poste normalizza la sua situazione nel campo delle assunzioni del personale ed è messa nelle condizioni di operare con la massima efficacia.

Desidero ancora fare una piccola precisazione; gli emendamenti proposti al testo in esame dal Ministero del tesoro e da quello della riforma della pubblica Amministrazione (emendamenti dei quali il Presidente vi darà tra poco lettura), in sostanza, non modificano le norme, ma le rendono più chiare e coordinate, distinguendo chiaramente le varie forme di inquadramento, in modo da evitare qualsiasi futura discussione in sede di elaborazione delle graduatorie.

Infatti, mentre alcuni dipendenti, per esempio, hanno sei anni di anzianità, ce ne

possono essere altri che ne hanno due: ed allora si è richiesto che, prima dell'inquadramento, gl'interessati abbiano compiuto almeno un anno di effettivo servizio come ausiliari, mansionisti, eccetera; questo allo scopo di garantire che il personale inquadrato abbia dato prova di capacità.

Preciso, inoltre, che una delle modifiche proposte all'articolo 3 è stata giustamente richiesta dal Ministero del tesoro; infatti, spostando l'ultimo comma dopo l'ottavo si è voluta rendere operante, anche per gli agenti degli uffici locali, la sanzione della legge n. 90.

A nostro avviso, questa operava ugualmente, ma il Tesoro ha insistito perchè vi fosse questa precisazione.

Il Ministero della riforma della pubblica Amministrazione e quello del tesoro si sono poi preoccupati che i mansionisti da inquadrare fossero effettivamente quelli di quel tale concorso; infatti, in base alla precedente dizione del provvedimento, un qualunque Capo ufficio avrebbe potuto creare situazioni difficili il giorno in cui la legge fosse entrata in vigore e, pertanto, ci saremmo potuti venire a trovare nelle condizioni di inquadrare personale che non dava sufficienti garanzie di rendimento.

In definitiva, si tratta di emendamenti che tendono solo a migliorare le disposizioni del disegno di legge in esame, assicurando la piena applicazione delle norme stesse.

Per le ragioni esposte, onorevoli senatori, mi associo a quanto prima ha sostenuto il senatore Giancane e vi invito a voler approvare il disegno di legge, che tende, oltretutto a superare le difficoltà ben note, ad impedire le assunzioni di carattere straordinario, nei confronti delle quali sono state da più parti, e con ragione, elevate proteste per l'offesa arrecata ai diritti della collettività per l'accesso di tutti i cittadini, in condizioni d'eguaglianza, ad impieghi pubblici.

P R E S I D E N T E . Dopo le esaurienti dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, vorrei chiedere al senatore Adamoli

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 52^a SEDUTA (24 novembre 1965)

se intende mantenere il suo emendamento all'articolo 1, che, indubbiamente, ritarderebbe la conclusione dell'*iter* del provvedimento.

A D A M O L I . Riconosciamo nel disegno di legge alcune disposizioni utili per i lavoratori interessati: quindi non subordiniamo la sua approvazione all'accoglimento del nostro emendamento. Ci sembra però che il provvedimento non sia perfetto, che non risponda completamente ad un criterio di giustizia e perciò intendiamo affermare il nostro principio.

Ci sembra soprattutto ingiusto che tutto il ritardo nell'*iter* di questo disegno di legge, dal giorno in cui è stato presentato a quello in cui è stato approvato, vada a discapito dei lavoratori. Almeno si fissi una decorrenza dal momento in cui si è riconosciuto di doverlo presentare!

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il senatore Giancane ha precisato che il disegno di legge, così com'è stato formulato, non reca oneri aggiuntivi, quindi non necessita di copertura. È chiaro che l'emendamento invece, ove venisse accolto, automaticamente avrebbe delle conseguenze economiche che, oltre tutto, richiederebbero mesi e mesi per essere determinate, perchè si dovrebbe conoscere la posizione di ciascuno dei 16 mila agenti che dobbiamo inquadrare: questo significa rinviare, e non so quale potrebbe essere la sorte del provvedimento.

Ora, siccome il senatore Adamoli ha espresso la volontà della sua parte politica, favorevole, come del resto lo è stata anche alla Camera, all'approvazione del disegno di legge, io vorrei pregarlo di ritirare l'emendamento al fine di non ritardare l'*iter* del disegno di legge stesso.

A D A M O L I . Dichiariamo di non insistere sull'emendamento, riservandoci di presentare un apposito disegno di legge con uguale contenuto; vorrà dire che se voi non lo porterete avanti, questa volta i manifesti li faremo noi e ben a ragione!

P R E S I D E N T E . Dipenderà dall'onere finanziario che comporterà quel disegno di legge! Comunque, prendiamo atto della sua dichiarazione.

A D A M O L I . Sia ben chiaro che noi non rinunciamo al principio; ritiriamo lo emendamento perchè il nostro atteggiamento non sia frainteso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il personale avventizio, compreso quello straordinario assunto ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, nonché il personale della carriera ausiliaria e gli operai comunque denominati, dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono collocati, anche in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze, nella qualifica iniziale delle tabelle organiche delle carriere esecutive e ausiliarie di esercizio e tecniche, annesse alle leggi 31 dicembre 1961, n. 1406 e 18 febbraio 1963, n. 81, di cui disimpegnano le mansioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli inquadramenti di cui al precedente comma si prescinde dal titolo di studio e dal limite massimo di età.

Detti inquadramenti sono effettuati a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante graduatorie di merito compilate dal Consiglio di amministrazione.

Le nomine previste nel presente articolo hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai dipendenti che alla data di entrata in vigore della legge non si trovano in servizio per giustificati motivi.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 52^a SEDUTA (24 novembre 1965)

A questo articolo è stato proposto dal Governo un emendamento, tendente a sostituire l'intero testo con il seguente:

« I dipendenti delle Aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del presente comma sono collocati, nell'ordine, nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici di esercizio e tecnici della carriera esecutiva di cui alle tabelle, rispettivamente, annesse alle leggi 31 dicembre 1961, n. 1406, e 18 febbraio 1963, n. 81:

a) gli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi banditi in applicazione dell'articolo 59 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. L'inquadramento ha luogo nel ruolo cui si riferisce ciascun concorso;

b) il personale esecutivo non di ruolo, compreso quello straordinario, assunto ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, nonchè gli agenti ausiliari di ruolo e gli operai di ruolo che, provvisti del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o di titolo equipollente, disimpegnano mansioni di esercizio o tecniche delle carriere esecutive, purchè tali mansioni siano state attribuite con atto formale dell'Amministrazione centrale.

Per il personale di cui alla lettera *b*) del primo comma il collocamento in ruolo ha luogo a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo cui si riferiscono le mansioni disimpegnate, mediante graduatorie di merito compilate dal Consiglio di amministrazione.

Sono collocati, nell'ordine, nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici della carriera ausiliaria di cui alle tabelle, rispettivamente, annesse alle leggi 31 dicembre 1961, numero 1406, e 18 febbraio 1963, n. 81:

a) gli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi banditi in appli-

cazione dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1962, n. 1633, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. L'inquadramento ha luogo nel ruolo cui si riferisce ciascun concorso;

b) il personale ausiliario non di ruolo, compreso quello straordinario, assunto ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e gli operai comunque denominati.

Per il personale di cui alla lettera *b*) del terzo comma il collocamento in ruolo ha luogo a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo cui si riferiscono le mansioni espletate secondo la data di assunzione in servizio, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Le nomine previste dalle lettere *a*) dei commi primo e terzo sono disposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le nomine di cui alle lettere *b*) dei commi primo e terzo sono disposte:

1) per la carriera esecutiva dalla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti del personale che alla data medesima abbia disimpegnato mansioni esecutive, di esercizio o tecniche, per almeno un anno, ovvero dalla data del compimento dell'anno se successivo;

2) per la carriera ausiliaria dalla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti del personale che alla data medesima abbia prestato servizio effettivo per almeno un anno, ovvero dalla data del compimento dell'anno se successivo.

Le nomine di cui al presente articolo sono disposte, prescindendosi dai limiti di età, anche in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai dipendenti che alla data di entrata in vigore della legge non si trovano in servizio, per motivi militari, per comprovata infermità o per gravidanza e puerperio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il testo sostitutivo.

(È approvato).

Art. 2.

Previo domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali della carriera esecutiva degli uffici locali con qualifica non superiore ad ufficiale di prima classe che,

alla data suddetta e da epoca non posteriore al 7 agosto 1963, prestino servizio, per l'intero orario giornaliero d'obbligo presso uffici diversi da quelli indicati nell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 307, ovvero, anche da data posteriore al 7 agosto 1963, purchè in base ad atto formale dell'Amministrazione centrale, sono inquadrati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo organico della carriera esecutiva, nella qualifica ed al coefficiente di stipendio corrispondenti a quelli spettanti, alla medesima data, nel ruolo della carriera esecutiva degli uffici locali.

Gli impiegati di cui al comma precedente sono collocati in ciascuna qualifica dopo l'ultimo avente pari anzianità secondo l'ordine del ruolo di provenienza e, ove necessario, anche in soprannumero.

(È approvato).

Art. 3.

Per esigenze di servizio di carattere eccezionale degli uffici principali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, degli uffici telefonici interurbani e delle stazioni e delle officine telefoniche dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali e durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, i direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni e i capi degli Ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel limite dei contingenti fissati di volta in volta rispettivamente dal Direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, possono procedere ad assunzioni di personale straordinario da applicare a mansioni delle carriere esecutive ed ausiliarie.

Per tali assunzioni — rispettate le riserve previste dalle leggi sul collocamento obbligatorio in vigore per le pubbliche amministrazioni e quella del 20 per cento a favore dei figli dei dipendenti o di ex dipendenti delle Aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione — i dirigenti degli organi periferici di cui al precedente comma sono tenuti a dare la precedenza agli iscritti in appositi elenchi provinciali e zionali degli aspiranti da compilarli, sentito il parere delle Commissioni consultive per il personale di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, secondo i criteri fissati nei successivi commi.

Gli aspiranti all'assunzione dovranno presentare domanda agli organi periferici competenti tramite lettera-raccomandata.

Sono iscritti in detti elenchi, secondo l'ordine di presentazione delle domande, da rilevarsi dal bollo postale sulle relative raccomandate, gli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30 per gli aspiranti a mansioni esecutive; età non inferiore ai 18 anni nè superiore ai 25 per gli aspiranti a mansioni ausiliarie;
- c) buona condotta;
- d) sana costituzione fisica ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;
- e) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o licenza elementare a seconda che trattasi di aspiranti ad assunzioni, rispettivamente, per mansioni esecutive ed ausiliarie.

Negli elenchi anzidetti hanno precedenza di iscrizione gli aspiranti che abbiano conseguito l'idoneità in concorsi banditi, rispettivamente, dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 52^a SEDUTA (24 novembre 1965)

Al personale predetto, assunto ai sensi del primo comma del presente articolo, compete per le giornate di effettivo servizio il trattamento economico iniziale previsto per il personale non di ruolo di III e IV categoria, rispettivamente, per gli straordinari assunti con mansioni esecutive e con mansioni ausiliarie.

Il servizio prestato in qualità di impiegato o agente straordinario può essere valutato come titolo nei concorsi pubblici per l'accesso alle carriere esecutive ed ausiliarie della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Inoltre, per esigenze impreviste ed indilazionabili e con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, la Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici hanno facoltà di reclutare operai con contratto di diritto privato, i quali non acquistano la qualifica di operai dello Stato.

Tutto il personale assunto a norma del presente articolo non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo complessivo superiore a 90 giorni nell'anno solare, decade di diritto dall'impiego alla scadenza del periodo suddetto e non può essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione o di decadenza dell'impiego.

Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 60 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Le disposizioni contenute nei commi primo e sesto del presente articolo, limitatamente alle assunzioni del personale con mansioni ausiliarie, sono estese anche alle assunzioni di agenti straordinari presso gli uffici locali e sostituiscono le norme di cui ai primi due commi dell'articolo 9 della legge 2 marzo 1963, n. 307.

A questo articolo è stato proposto dal Governo un emendamento, tendente a sostituire il nono comma con il seguente:

« Tutto il personale assunto a norma del presente articolo non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo complessivo superiore a novanta giorni nell'anno solare, decade di diritto dal servizio alla scadenza del periodo suddetto e non può essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione o di decadenza dal servizio ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

A questo articolo è stato proposto altresì dal Governo un emendamento, tendente a inserire quello che ora è l'ultimo comma tra l'ottavo e il nono comma.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari